

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione giuridica

2008/0153(COD)

19.11.2008

PARERE

della commissione giuridica

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)
(COM(2008)0458 – C6-0287/2008 – 2008/0153(COD))

Relatore per parere: Jean-Paul Gauzès

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Progetto di parere sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

- Passaporto della società di gestione

L'ultima revisione in materia di OICVM, ovverosia la direttiva 2001/107/CE, ha introdotto il suddetto passaporto nell'intento di assicurare alle società di gestione il diritto di veicolare in tutta l'UE i relativi servizi di gestione di portafogli collettivi. L'obiettivo era di contribuire alla creazione di un vero mercato comune per l'industria dei fondi.

Questa decisione è stata assunta sulla base dell'articolo 49 del trattato che istituisce la Comunità europea, il quale sancisce la libertà di fornire servizi transfrontalieri.

All'atto pratico, tuttavia, il passaporto non ha mai funzionato.

Al fine di dare completezza al passaporto per le società di gestione garantendo al contempo un'adeguata protezione degli investitori, e nell'ottica di introdurre opportune disposizioni nella direttiva OICVM entro il termine della legislatura, la Commissione ha conferito un mandato di consulenza al comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR), che dovrà pronunciarsi in merito alle suddette questioni entro il 1° novembre 2008.

Considerati i potenziali benefici economici sia per l'industria europea sia per gli investitori, il relatore è favorevole a un passaporto integrale per le società di gestione, a condizione che la vigilanza sia efficiente e che l'investitore sia adeguatamente protetto. Conciliare questi due obiettivi è possibile; il relatore è ottimista al riguardo.

Per conseguire tale risultato, il relatore propone di operare le seguenti modifiche:

-per garantire chiarezza in merito alla nazionalità dell'OICVM e una vigilanza adeguata, è indispensabile che vi sia coerenza tra: la sede del fondo, la legge applicabile alla costituzione e all'esercizio dell'attività dell'OICVM e le autorità competenti incaricate dell'autorizzazione dell'OICVM e del controllo del rispetto delle norme in materia di costituzione ed esercizio dell'attività dell'OICVM;

-è necessario che le autorità competenti incaricate dell'autorizzazione dell'OICVM tengano conto della scelta della società di gestione. Tuttavia, la localizzazione della sede legale o delle attività della società di gestione non deve essere una condizione per la concessione dell'autorizzazione; questo, per garantire la libertà sancita dal trattato CE;

- l'autorità competente della società di gestione deve verificare che, data la sua organizzazione (comprese le procedure di gestione del rischio) la società di gestione sia in grado di rispettare le norme applicabili a tutti gli OICVM che essa gestisce;

- il depositario deve trovarsi sempre nello stesso Stato membro del fondo. Secondo il relatore, e al fine di proteggere l'investitore, il depositario non deve essere soggetto a "controllo pubblico" (concetto eccessivamente vago) ma piuttosto a una vigilanza continua e adeguata.

- Fusioni transfrontaliere

Le nuove disposizioni introdotte nella direttiva a questo proposito creano un quadro europeo per le fusioni sia nazionali che transfrontaliere.

Il relatore è del parere che, in base al principio di sussidiarietà, la direttiva dovrebbe essere applicabile alle fusioni transfrontaliere e alle sole fusioni nazionali aventi un impatto transfrontaliero. Le fusioni domestiche di portata puramente nazionale devono essere escluse dall'ambito di applicazione della direttiva.

Inoltre, è necessario chiarire il ruolo del depositario e le conseguenti responsabilità di quest'ultimo, anche con riferimento al ruolo assunto dalle autorità di vigilanza.

Infine, in base al principio di non discriminazione, gli Stati membri non devono imporre alle fusioni transfrontaliere norme più rigorose di quelle vigenti per le fusioni nazionali; ciò vale anche, ad esempio, per i requisiti relativi al quorum.

- Struttura master-feeder

La Commissione ha introdotto nuove disposizioni concernenti l'aggregazione dei fondi attraverso le cosiddette strutture master-feeder.

Secondo il relatore, in caso di mancata approvazione dell'investimento dell'OICVM feeder nell'OICVM master, l'autorità competente è tenuta a fornire una motivazione (principio "*comply or explain*").

In generale, occorre puntare alla massima armonizzazione onde assicurare parità di condizioni in tutta l'UE. Pertanto, negli accordi tra fondi master e fondi feeder, è necessario introdurre la massima armonizzazione.

La tecnica di rifusione

In base all'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica di diffusione degli atti normativi, e in base in particolare al punto 9 di detto accordo, il gruppo consultivo composto dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si è riunito il 4 e 24 settembre e il 13 novembre 2008 per esaminare la proposta di direttiva in oggetto, presentata dalla Commissione.

Sulla base dell'esame della proposta il gruppo consultivo ha pertanto potuto concludere, di comune accordo, che la proposta non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali nella proposta stessa o nel presente parere. Il gruppo consultivo ha altresì constatato che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Per quanto necessarie, le fusioni tra OICVM incontrano molte difficoltà legislative e amministrative nella Comunità. Per migliorare il funzionamento del mercato interno, è pertanto necessario stabilire disposizioni comunitarie che agevolino le fusioni tra OICVM (e relativi comparti). Sebbene alcuni Stati membri abbiano autorizzato soltanto i fondi contrattuali, la legislazione di ciascuno Stato membro deve consentire e riconoscere le fusioni tra tutti i tipi di fondi (fondi aventi forma contrattuale, fondi aventi forma societaria e unit trust). La presente direttiva ha per oggetto le tecniche di fusione più comunemente usate negli Stati membri, ma non impedisce agli OICVM di utilizzare altre tecniche a livello nazionale *o transfrontaliero*. Queste *ultime* resteranno *tuttavia* soggette alle disposizioni rilevanti del diritto nazionale.

Emendamento

(18) Per quanto necessarie, le fusioni tra OICVM incontrano molte difficoltà legislative e amministrative nella Comunità. Per migliorare il funzionamento del mercato interno, è pertanto necessario stabilire disposizioni comunitarie che agevolino le fusioni tra OICVM (e relativi comparti). Sebbene alcuni Stati membri abbiano autorizzato soltanto i fondi contrattuali, la legislazione di ciascuno Stato membro deve consentire e riconoscere le fusioni *transfrontaliere* tra tutti i tipi di fondi (fondi aventi forma contrattuale, fondi aventi forma societaria e unit trust). ***Ciò non impone agli Stati membri di introdurre nuove forme giuridiche di OICVM nella loro regolamentazione nazionale.*** La presente direttiva ha per oggetto le tecniche di fusione più comunemente usate negli Stati membri. ***Gli Stati membri non dovrebbero essere obbligati a introdurre tutte le tecniche di cui alla presente direttiva nel loro diritto nazionale, ma dovrebbero riconoscere i trasferimenti patrimoniali derivanti da tali tecniche.*** La direttiva non impedisce agli OICVM di utilizzare altre tecniche a livello nazionale, ***in situazioni in cui nessuno degli OICVM interessati dalla fusione è stato notificato per la prestazione transfrontaliera di commercializzazione delle sue quote.*** Queste *fusioni* resteranno *tuttavia* soggette alle disposizioni rilevanti del diritto nazionale.

Motivazione

In applicazione del principio di sussidiarietà, la direttiva non dovrebbe imporre agli Stati membri l'introduzione di nuove forme di società, tanto più che ciò non è più necessario ai fini dell'efficacia della direttiva.

In applicazione del principio di sussidiarietà, la direttiva dovrebbe applicarsi non solo alle fusioni transfrontaliere, ma anche alle fusioni nazionali con un impatto transfrontaliero. Per tali fusioni l'efficacia della direttiva presuppone il riconoscimento, da parte degli Stati membri, delle tecniche enunciate nella direttiva. Per contro, le fusioni puramente nazionali non dovrebbero essere incluse nel campo di applicazione della direttiva.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 40

Testo della Commissione

(40) Per proteggere gli investitori dell'OICVM feeder, l'investimento dell'OICVM feeder nell'OICVM master deve essere soggetto alla previa approvazione delle autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM feeder.

Emendamento

(40) Per proteggere gli investitori dell'OICVM feeder, l'investimento dell'OICVM feeder nell'OICVM master deve essere soggetto alla previa approvazione delle autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM feeder. ***Al fine di garantire parità di condizioni in tutta la Comunità, le informazioni che devono essere fornite per l'approvazione dell'investimento dell'OICVM feeder nell'OICVM master dovrebbero essere esaustive.***

Motivazione

È necessaria la massima armonizzazione per garantire la parità delle condizioni concorrenziali.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 41

Testo della Commissione

(41) Per consentire all'OICVM feeder di agire nel migliore interesse dei detentori delle sue quote ed in particolare porlo in

Emendamento

(41) Per consentire all'OICVM feeder di agire nel migliore interesse dei detentori delle sue quote ed in particolare porlo in

condizione di ottenere dall'OICVM master tutte le informazioni e i documenti necessari per adempiere ai propri obblighi, l'OICVM feeder e l'OICVM master devono sottoscrivere un accordo vincolante e giuridicamente obbligatorio.

Analogamente, l'accordo sullo scambio di informazioni tra i depositari o, rispettivamente, i revisori dell'OICVM feeder e dell'OICVM master deve garantire il flusso di informazioni e documenti necessario affinché il depositario o il revisore dell'OICVM feeder possa svolgere le proprie funzioni.

condizione di ottenere dall'OICVM master tutte le informazioni e i documenti necessari per adempiere ai propri obblighi, l'OICVM feeder e l'OICVM master devono sottoscrivere un accordo vincolante e giuridicamente obbligatorio. ***Tuttavia, se entrambi sono gestiti dalla stessa società di gestione, dovrebbe essere sufficiente che quest'ultima stabilisca norme interne di comportamento.*** Analogamente, l'accordo sullo scambio di informazioni tra i depositari o, rispettivamente, i revisori dell'OICVM feeder e dell'OICVM master deve garantire il flusso di informazioni e documenti necessario affinché il depositario o il revisore dell'OICVM feeder possa svolgere le proprie funzioni. ***Il rispetto di questi requisiti non dovrebbe tradursi in una violazione delle eventuali restrizioni alla divulgazione di informazioni o delle norme in materia di protezione dei dati.***

Motivazione

Se il master ed il feeder sono gestiti dalla stessa società di gestione, un accordo tra loro è una condizione impossibile da realizzare. Tuttavia, appropriate norme interne di comportamento dovrebbero essere messe a punto dalla società di gestione.

È opportuno inoltre chiarire il rapporto di tali disposizioni con le norme sul segreto professionale e la protezione dei dati.

Emendamento 4

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) “depositario”, un ***ente al quale sono affidati i compiti di cui agli articoli 19 e 29 e che è soggetto alle altre disposizioni di cui al capo IV e alla sezione 3 del capo V***;

Emendamento

(a) "depositario", un ***istituto di credito, o un'impresa di investimento o società di assicurazioni come definite nelle direttive 2006/48/CE, 2004/34/CE e 2002/12/CE***;

Motivazione

L'emendamento farebbe di fatto decadere gli articoli 20, par. 2 e 20, par. 3 nonché gli articoli 30, par. 2 e 30, par. 3.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

(e) “Stato membro di origine di un OICVM”: lo Stato membro nel quale ***l'OICVM è autorizzato conformemente all'articolo 5;***

Emendamento

(***e***) “Stato membro di origine di un OICVM”: lo Stato membro nel quale ***una società di gestione o, se del caso, una società di investimento hanno richiesto l'autorizzazione dell'OICVM;***

Motivazione

Al fine di assicurare che la nazionalità dell'OICVM sia chiara e di garantire un adeguato controllo, è necessaria coerenza tra: il domicilio del fondo; la legge applicabile alla costituzione e al funzionamento degli OICVM e 3 / le autorità competenti incaricate di autorizzare l'OICVM e far rispettare le norme in materia di costituzione e funzionamento degli OICVM.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Articolo 4

Testo della Commissione

Per l'applicazione della presente direttiva un OICVM si considera stabilito ***nello*** Stato membro ***in cui si trova la sede legale della società di gestione del fondo comune d'investimento o quella della società d'investimento. Gli Stati membri esigono che l'amministrazione centrale sia situata nello Stato membro della sede legale .***

Emendamento

Per l'applicazione della presente direttiva un OICVM si considera stabilito ***nel suo*** Stato membro ***d'origine.***

Motivazione

Al fine di rispettare le libertà stabilite dal trattato CE, un OICVM stabilito in uno Stato

membro deve poter essere gestito da una società di gestione situata in un altro Stato membro.

Emendamento 7

Proposta di direttiva

Article 5 – paragraph 1 – subparagraph 1

Testo della Commissione

1. Per esercitare la propria attività, un OICVM deve essere autorizzato dalle autorità competenti **dello** Stato membro **in cui l'OICVM è stabilito**.

Emendamento

1. Per esercitare la propria attività, un OICVM deve essere autorizzato dalle autorità competenti **del suo** Stato membro **d'origine**.

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Un fondo comune d'investimento è autorizzato soltanto se le autorità competenti approvano, da un lato la società di gestione, dall'altro lato il regolamento del fondo e infine la scelta del depositario. Una società d'investimento è autorizzata soltanto se le autorità competenti approvano da un lato i suoi atti costitutivi e dall'altro lato la scelta del depositario.

Emendamento

2. Un fondo comune d'investimento è autorizzato soltanto se le autorità competenti **del suo Stato membro d'origine** approvano, da un lato, **la domanda della** società di gestione, dall'altro il regolamento del fondo e infine la scelta della società di gestione e del depositario. Una società d'investimento è autorizzata soltanto se le autorità competenti **dello Stato membro d'origine dell'OICVM** approvano da un lato i suoi atti costitutivi e dall'altro lato la scelta del depositario **nonché, se del caso, la scelta della società di gestione designata**.

Emendamento 9

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le autorità competenti non possono autorizzare un OICVM se la società di gestione o la società di investimento non soddisfa i presupposti stabiliti rispettivamente nei capi III e V.

Inoltre, le autorità competenti non possono autorizzare un OICVM se i responsabili dell'amministrazione del depositario non possiedono il requisito dell'onorabilità o non hanno sufficiente esperienza in merito al tipo di OICVM che deve essere gestito. A tal fine, l'identità dei responsabili dell'amministrazione del depositario, nonché di qualsiasi persona che li sostituisca nella loro carica, è immediatamente notificata alle autorità competenti.

Si intende per responsabile dell'amministrazione la persona che, a norma della legge o degli atti costitutivi, rappresenta il depositario ovvero che determina effettivamente l'indirizzo dell'attività del depositario.

Emendamento

3. Se l'OICVM non è stabilito nello Stato membro di origine della società di gestione, le autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM approvano la richiesta della società di gestione ai sensi dell'articolo 17 quater. Non deve costituire un presupposto per l'autorizzazione il fatto che l'OICVM sia gestito da una società di gestione che ha la sede legale in tale Stato membro o che la società di gestione svolge o delega attività nello Stato membro d'origine dell'OICVM.

Emendamento 10

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Qualunque sostituzione della società di gestione o del depositario, nonché qualunque modifica del regolamento del fondo o degli atti costitutivi della società d'investimento sono subordinate all'approvazione delle autorità competenti.

Emendamento

5. Qualunque sostituzione della società di gestione o del depositario, nonché qualunque modifica del regolamento del fondo o degli atti costitutivi della società d'investimento sono subordinate all'approvazione delle autorità competenti **dello Stato membro di origine dell'OICVM.**

Emendamento 11

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Ogni volta che le autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM non approvano la sostituzione di una società di gestione, illustrano, per iscritto, i motivi di tale decisione.

Motivazione

Al fine di assicurare che la nazionalità dell'OICVM sia chiara e di garantire un adeguato controllo, è necessaria coerenza tra: il domicilio del fondo; la legge applicabile alla costituzione e al funzionamento degli OICVM e 3 / le autorità competenti incaricate di autorizzare l'OICVM e far rispettare le norme in materia di costituzione e il funzionamento degli OICVM.

È necessario che le autorità competenti incaricate dell'autorizzazione dell'OICVM tengano conto della scelta della società di gestione. Tuttavia, la localizzazione della sede legale o delle attività della società di gestione non deve essere una condizione per la concessione dell'autorizzazione; questo, per garantire la libertà sancita dal trattato CE.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'accesso all'attività delle società di gestione è subordinato alla previa autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro di origine **dell'OICVM**. L'autorizzazione rilasciata ad una società di gestione ai sensi della presente direttiva è valida in tutti gli Stati membri.

Emendamento

1. L'accesso all'attività delle società di gestione è subordinato alla previa autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro di origine **della società di gestione**. L'autorizzazione rilasciata ad una società di gestione ai sensi della presente direttiva è valida in tutti gli Stati membri.

Motivazione

Una società di gestione dovrebbe essere autorizzata e controllata dalle autorità competenti dello Stato membro in cui essa ha la propria sede legale, che dovrebbe essere definito come lo Stato membro di origine della società di gestione.

Emendamento 13

Proposta di direttiva Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 17 bis

1. Una società di gestione che fornisce servizi di gestione transfrontaliera per l'OICVM in base alla libera prestazione di servizi o mediante la creazione di una succursale, si conforma alle regole dello Stato membro di origine della società di gestione che riguardano l'organizzazione della società di gestione, compresi il regime di delega, le procedure di gestione del rischio, le regole prudenziali e la vigilanza, le norme di comportamento e gli obblighi di rendicontazione della società di gestione.

Tali regole non possono essere più rigorose di quelle applicabili alle società di gestione che svolgono le loro attività

esclusivamente nel loro Stato membro d'origine.

2. Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione sono responsabili per la vigilanza sul rispetto del paragrafo 1, tra l'altro, al fine di garantire che la società di gestione si conformi alle norme concernenti la costituzione e il funzionamento di tutti gli OICVM che essa gestisce.

Motivazione

È indispensabile che vi sia coerenza tra la definizione dello Stato membro di origine della società di gestione, la legge applicabile alla costituzione della società di gestione e le autorità competenti incaricate dell'autorizzazione della società stessa e del controllo del rispetto delle norme relative alla sua costituzione.

Ove si verifichi un problema a livello della società di gestione, è probabile che tutti gli OICVM che essa gestisce nell'Unione europea ne risentano. Solo le autorità competenti della società di gestione sono in grado di intervenire rapidamente a livello della società stessa per risolvere il problema ed evitare di mettere in pericolo tutti gli OICVM interessati. Pertanto, l'autorità competente della società di gestione deve assicurare che, tenuto conto della sua organizzazione, e in particolare delle sue procedure di gestione dei rischi, la società stessa sia in grado di conformarsi alle regole applicabili a tutti gli OICVM che gestisce.

Emendamento 14

Proposta di direttiva Articolo 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 17 ter

1. Una società di gestione autorizzata in uno Stato membro diverso da quello di origine dell'OICVM, che fornisce servizi di gestione transfrontaliera per l'OICVM in base alla libera prestazione di servizi o mediante la creazione di una succursale, si conforma alle norme dello Stato membro d'origine dell' OICVM concernenti la costituzione e il funzionamento degli OICVM.

2. La società di gestione deve rispettare gli obblighi stabiliti nel regolamento e nel

prospetto del fondo.

3. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM sono responsabili di verificare il rispetto dei paragrafi 1 e 2.

Motivazione

Al fine di assicurare che la nazionalità dell'OICVM sia chiara e di garantire un adeguato controllo, è necessaria coerenza tra: il domicilio del fondo; la legge applicabile alla costituzione e al funzionamento degli OICVM e 3 / le autorità competenti incaricate di autorizzare l'OICVM e far rispettare le norme in materia di costituzione e il funzionamento degli OICVM.

Emendamento 15

Proposta di direttiva Articolo 17 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 17 quater

1. Una società di gestione che chiede l'approvazione per la gestione di un OICVM stabilito in un altro Stato membro fornisce alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM la seguente documentazione:

(a) una relazione sulla procedura di gestione del rischio adottata per quanto riguarda il tipo specifico di OICVM per cui è richiesta l'approvazione;

(b) un accordo scritto con il depositario, che garantisce il corretto flusso di informazioni tra le società di gestione e il depositario e, di conseguenza, consente al depositario di svolgere i compiti assegnatigli dalla presente direttiva;

(c) informazioni sulle modalità di delega di funzioni operative.

2. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM comunicano alla società di gestione e alle autorità competenti dello Stato membro di

origine della società di gestione, entro un mese dalla presentazione di una richiesta completa, se la società di gestione è stata approvata o meno. La mancata concessione dell'approvazione deve essere motivata ogni volta.

Motivazione

Al fine di autorizzare gli OICVM, sono necessarie alcune informazioni sulla società di gestione. È particolarmente importante confermare che il depositario è in grado di svolgere le sue funzioni di supervisione.

Al fine di rispettare le libertà stabilite dal trattato CE, la valutazione della scelta della società di gestione dovrebbe essere effettuata entro un termine preciso.

Emendamento 16

**Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Il depositario è un istituto soggetto a **controllo pubblico**. Esso presenta garanzie finanziarie e professionali sufficienti per poter assolvere efficacemente le incombenze che gli derivano dalla sua funzione di depositario e per far fronte agli impegni che risultano dall'esercizio di tale funzione.

Emendamento

2. Il depositario è un istituto soggetto a **una continua vigilanza**. Esso presenta garanzie finanziarie e professionali sufficienti per poter assolvere efficacemente le incombenze che gli derivano dalla sua funzione di depositario e per far fronte agli impegni che risultano dall'esercizio di tale funzione.

Motivazione

Occorre garantire che il depositario sia soggetto a un'adeguata vigilanza.

Emendamento 17

**Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Il depositario è un istituto soggetto a **controllo pubblico**. Esso presenta garanzie

Emendamento

2. Il depositario è un istituto soggetto a **una continua vigilanza**. Esso presenta

finanziarie e professionali sufficienti per poter assolvere efficacemente le incombenze che gli derivano dalla sua funzione di depositario e per far fronte agli impegni che risultano dall'esercizio di tale funzione.

garanzie finanziarie e professionali sufficienti per poter assolvere efficacemente le incombenze che gli derivano dalla sua funzione di depositario e per far fronte agli impegni che risultano dall'esercizio di tale funzione.

Motivazione

Occorre garantire che il depositario sia soggetto a un'adeguata vigilanza.

Emendamento 18

Proposta di direttiva Articolo 34 - alinea

Testo della Commissione

Il presente capo si applica ***ad una qualsiasi delle seguenti operazioni, denominate nel seguito "fusioni"***:

Emendamento

Il presente capo si applica ***alle fusioni transfrontaliere e alle fusioni nazionali quando l'OICVM oggetto di fusione o l'OICVM ricevente è stato notificato ai sensi dell'articolo 88.***

Ai fini del presente capo, per "fusioni" si intende:

Motivazione

In base al principio di sussidiarietà, la direttiva dovrebbe essere applicabile alle fusioni transfrontaliere e alle sole fusioni nazionali aventi un impatto transfrontaliero. Le fusioni domestiche di portata puramente nazionale devono essere escluse dall'ambito di applicazione della direttiva.

Emendamento 19

Proposta di direttiva Articolo 36 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) ***un certificato emesso dai depositari dell'OICVM oggetto di fusione e dell'OICVM ricevente in cui confermano di aver verificato che il progetto comune di condizioni di fusione sia conforme alla presente direttiva e di aver verificato il***

Emendamento

(c) ***una dichiarazione di ogni depositario dell'OICVM oggetto di fusione e dell'OICVM ricevente, in cui confermano, ai sensi dell'articolo 38, di aver verificato che il progetto comune di condizioni di fusione sia conforme ai requisiti previsti***

regolamento o gli atti costitutivi dei rispettivi OICVM *ed indicano le loro conclusioni in proposito;*

all'articolo 37, paragrafo 1, lettere c), f) e g) della presente direttiva e di aver verificato il regolamento o gli atti costitutivi dei rispettivi OICVM;

Motivazione

La portata della dichiarazione rilasciata da ciascun depositario dovrebbe essere precisata poiché alcuni elementi menzionati all'articolo 37, paragrafo 1, rientrano tra le funzioni e i doveri dei revisori dei conti e, in ultima analisi, della società di gestione. Inoltre, le funzioni, i doveri e le responsabilità dei revisori dei conti sono armonizzati a livello europeo mediante la direttiva 2006/43/CE, il che non avviene per i depositari. L'emendamento è inteso a evitare che vi siano livelli diversi di convalida e verifica da uno Stato membro a un altro.

Emendamento 20

Proposta di direttiva Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri impongono che l'organo di gestione o amministrativo dell'OICVM oggetto di fusione e dell'OICVM ricevente redigano un progetto comune sulle condizioni della fusione.

Il progetto comune di condizioni di fusione contiene le seguenti informazioni:

- (a) indicazione del tipo di fusione e dell'OICVM interessato;
- (b) il background e la motivazione della fusione proposta;
- (c) il previsto impatto della fusione proposta per i detentori di quote sia dell'OICVM oggetto di fusione sia dell'OICVM ricevente;
- (d) i criteri adottati per la valutazione delle attività e, laddove applicabile, delle passività alla prevista data di efficacia della fusione;
- (e) il metodo di calcolo del rapporto di cambio;
- (f) la prevista data di efficacia della

Emendamento

1. Gli Stati membri impongono che l'organo di gestione o amministrativo dell'OICVM oggetto di fusione e dell'OICVM ricevente redigano un progetto comune sulle condizioni della fusione.

Il progetto comune di condizioni di fusione contiene le seguenti informazioni:

- (a) indicazione del tipo di fusione e dell'OICVM interessato;
- (b) il background e la motivazione della fusione proposta;
- (c) il previsto impatto, ***incluso il regime fiscale***, della fusione proposta per i detentori di quote sia dell'OICVM oggetto di fusione sia dell'OICVM ricevente;
- (d) i criteri adottati per la valutazione delle attività e, laddove applicabile, delle passività alla prevista data di efficacia della fusione;
- (e) il metodo di calcolo del rapporto di cambio;
- (f) la prevista data di efficacia della

fusione;

(g) il regolamento o gli atti costitutivi dell'OICVM ricevente.

fusione;

(f bis) le norme applicabili al trasferimento di quote;

(g) il regolamento o gli atti costitutivi dell'OICVM ricevente.

Le informazioni di cui alle lettere c), f) e g) sono fornite dal depositario tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 36, paragrafo 2, lettera c).

Le informazioni di cui alle lettere d) ed e) sono fornite dal revisore dei conti indipendente tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 39, paragrafo 1.

Le informazioni di cui alle lettere a), b) e g) sono fornite sotto la responsabilità della società di gestione.

Motivazione

Per garantire che lo sviluppo di fusioni transfrontaliere non avvenga a scapito della tutela degli investitori, il progetto comune di condizioni di fusione deve individuare tutti gli effetti della fusione per i detentori di quote, per quanto riguarda le condizioni di trasferimento delle quote e l'impatto fiscale al fine di eseguire la fusione in condizioni ottimali. Si dovrebbe altresì precisare il ruolo dei soggetti interessati alla fusione al fine di garantire la certezza giuridica dell'operazione.

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) il metodo di calcolo del rapporto di cambio.

Emendamento

(b) il metodo di calcolo del rapporto di cambio ***e il risultato di tale calcolo.***

Motivazione

Il revisore dei conti indipendente deve verificare, oltre al metodo, anche il risultato del calcolo del rapporto di cambio al fine di evitare che i detentori di quote siano determinati su basi errate.

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le informazioni da fornire ai detentori di quote dell'OICVM oggetto di fusione e, laddove applicabile, dell'OICVM ricevente includono informazioni adeguate e accurate sulla fusione proposta che consentano loro di prendere una decisione informata sul possibile impatto sui loro investimenti e di esercitare i diritti loro spettanti ai sensi degli articoli 41 e 42.

Esse includono *almeno* quanto segue:

- (a) il background e la motivazione della fusione proposta;
- (b) il possibile impatto della fusione proposta sui detentori di quote, compresa tra l'altro ogni differenza sostanziale per quanto riguarda la politica e la strategia di investimento, i costi, i risultati attesi, le relazioni periodiche *e* la possibile diluizione dei rendimenti.
- (c) ogni diritto specifico che i detentori di quote abbiano in relazione alla fusione proposta, tra cui il diritto di ottenere informazioni aggiuntive, il diritto di ottenere su richiesta copia della relazione del revisore indipendente e il diritto di chiedere il riacquisto o il rimborso delle loro quote senza spese come specificato all'articolo 42;
- (d) gli aspetti procedurali pertinenti e la prevista data di efficacia della fusione;
- (e) una copia delle informazioni essenziali per gli investitori di cui all'articolo 73 relative all'OICVM ricevente.

Emendamento

4. Le informazioni da fornire ai detentori di quote dell'OICVM oggetto di fusione e, laddove applicabile, dell'OICVM ricevente includono informazioni adeguate e accurate sulla fusione proposta che consentano loro di prendere una decisione informata sul possibile impatto sui loro investimenti e di esercitare i diritti loro spettanti ai sensi degli articoli 41 e 42.

Esse includono quanto segue:

- (a) il background e la motivazione della fusione proposta;
- (b) il possibile impatto della fusione proposta sui detentori di quote, compresa tra l'altro ogni differenza sostanziale per quanto riguarda la politica e la strategia di investimento, i costi, i risultati attesi, le relazioni periodiche, la possibile diluizione dei rendimenti *e il regime fiscale*;
- (c) ogni diritto specifico che i detentori di quote abbiano in relazione alla fusione proposta, tra cui il diritto di ottenere informazioni aggiuntive, il diritto di ottenere su richiesta copia della relazione del revisore indipendente e il diritto di chiedere il riacquisto o il rimborso delle loro quote senza spese come specificato all'articolo 42 *e la scadenza per l'esercizio di tale diritto*;
- (d) gli aspetti procedurali pertinenti, *inclusa la procedura per il trasferimento di quote*, e la prevista data di efficacia della fusione;
- (e) una copia delle informazioni essenziali per gli investitori di cui all'articolo 73 relative all'OICVM ricevente.

Motivazione

Le informazioni fornite ai detentori di quote devono riguardare anche la procedura relativa

al trasferimento di quote e l'impatto fiscale (si tratta essenzialmente di informare i detentori di quote in merito a cambiamenti del regime fiscale). Per esempio, in Francia, il detentore di quote è tassato sulla differenza tra il prezzo d'acquisto nel fondo oggetto di fusione e il prezzo di vendita nel fondo ricevente. In Germania i detentori di quote sono tassati sulle plusvalenze di capitale per ogni valore mobiliare.

Emendamento 23

Proposta di direttiva Articolo 41 – comma 2

Testo della Commissione

Il primo comma non pregiudica il quorum prescritto dal diritto nazionale.

Emendamento

Il primo comma non pregiudica il quorum prescritto dal diritto nazionale. ***Gli Stati membri non impongono per le fusioni transfrontaliere regole in materia di quorum di presenza più rigorose di quelle previste per le fusioni nazionali.***

Motivazione

Gli Stati membri sono liberi di imporre o meno regole di presenza. Tuttavia, in conformità del principio di non discriminazione, le regole stabilite per le fusioni transfrontaliere non dovrebbero essere più rigorose di quelle stabilite per le fusioni nazionali.

Emendamento 24

Proposta di direttiva Articolo 53 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Un OICVM feeder è un OICVM che, in deroga all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), agli articoli 45, 47, 50 e all'articolo 51, paragrafo 2, lettera c), investe almeno l'85% delle sue attività in quote di un altro OICVM ("***OICVM master***") o in suoi comparti di investimento.

Emendamento

1. Un OICVM feeder è un OICVM ***o un suo comparto di investimento*** che, in deroga all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), agli articoli 45, 47, 50 e all'articolo 51, paragrafo 2, lettera c), investe almeno l'85% delle sue attività in quote di un altro OICVM o in suoi comparti di investimento ("***OICVM master***").

Motivazione

Per coerenza con le altre disposizioni della direttiva, un fondo feeder o un fondo master dovrebbero poter essere sia un OICVM sia un suo comparto.

Emendamento 25

Proposta di direttiva Articolo 53 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione

3. Un OICVM master è un OICVM che:

Emendamento

3. Un OICVM master è un OICVM **o un suo comparto di investimento** che:

Motivazione

Per coerenza con le altre disposizioni della direttiva, un fondo feeder o un fondo master dovrebbero poter essere sia un OICVM sia un suo comparto.

Emendamento 26

Proposta di direttiva Articolo 54 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Se l'OICVM feeder svolgeva già attività di OICVM, tra l'altro di OICVM feeder di un altro OICVM master, l'OICVM feeder viene informato entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione del fascicolo completo se le autorità competenti hanno approvato o no l'investimento dell'OICVM feeder nell'OICVM master.

Emendamento

2. Se l'OICVM feeder svolgeva già attività di OICVM, tra l'altro di OICVM feeder di un altro OICVM master, l'OICVM feeder viene informato entro 15 giorni dalla presentazione del fascicolo completo se le autorità competenti hanno approvato o no l'investimento dell'OICVM feeder nell'OICVM master. **Le autorità competenti indicano i motivi ogni qualvolta sia rifiutata una approvazione.**

Motivazione

Come ogni decisione amministrativa di rifiuto, la decisione di rifiutare un investimento in un fondo master deve essere motivata.

Se il master ed il feeder sono gestiti dalla stessa società di gestione, un accordo tra loro è una condizione impossibile da realizzare. Tuttavia, appropriate norme interne di comportamento dovrebbero essere messe a punto dalla società di gestione.

Emendamento 27

Proposta di direttiva Articolo 54 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. ***Nel caso in cui l'OICVM feeder e l'OICVM master siano stabiliti nello stesso Stato membro***, le autorità competenti ***di detto*** Stato membro concedono l'approvazione se l'OICVM feeder, il suo depositario e il suo revisore, nonché l'OICVM master rispettano tutti gli obblighi fissati nel presente capo. A tal fine, l'OICVM feeder presenta alle autorità competenti del suo Stato membro di origine i seguenti documenti:

- (a) il regolamento o gli atti costitutivi dell'OICVM feeder e dell'OICVM master;
- (b) il prospetto e le informazioni essenziali per gli investitori di cui all'articolo 73 dell'OICVM feeder e dell'OICVM master;
- (c) l'accordo tra l'OICVM feeder e l'OICVM master di cui all'articolo 55, paragrafo 1;
- (d) laddove applicabile, le informazioni da fornire ai detentori delle quote di cui all'articolo 59, paragrafo 1;
- (e) la dichiarazione dell'OICVM master che esso non detiene quote di un OICVM feeder;
- (f) qualora l'OICVM master e l'OICVM feeder abbiano depositari diversi, l'accordo tra i rispettivi depositari sullo scambio di informazioni di cui all'articolo 56, paragrafo 1;
- (g) qualora l'OICVM master e l'OICVM feeder abbiano revisori diversi, l'accordo tra i rispettivi revisori sullo scambio di informazioni di cui all'articolo 57, paragrafo 1;

Emendamento

3. Le autorità competenti ***dello*** Stato membro ***di origine*** dell'OICVM concedono l'approvazione se l'OICVM feeder, il suo depositario e il suo revisore, nonché l'OICVM master rispettano tutti gli obblighi fissati nel presente capo. A tal fine, l'OICVM feeder presenta alle autorità competenti del suo Stato membro di origine i seguenti documenti:

- (a) il regolamento o gli atti costitutivi dell'OICVM feeder e dell'OICVM master;
- (b) il prospetto e le informazioni essenziali per gli investitori di cui all'articolo 73 dell'OICVM feeder e dell'OICVM master;
- (c) l'accordo tra l'OICVM feeder e l'OICVM master ***o le norme interne di comportamento*** di cui all'articolo 55, paragrafo 1;
- (d) laddove applicabile, le informazioni da fornire ai detentori delle quote di cui all'articolo 59, paragrafo 1;
- (e) la dichiarazione dell'OICVM master che esso non detiene quote di uno dei suoi OICVM feeder;
- (f) qualora l'OICVM master e l'OICVM feeder abbiano depositari diversi, l'accordo tra i rispettivi depositari sullo scambio di informazioni di cui all'articolo 56, paragrafo 1;
- (g) qualora l'OICVM master e l'OICVM feeder abbiano revisori diversi, l'accordo tra i rispettivi revisori sullo scambio di informazioni di cui all'articolo 57, paragrafo 1;

Motivazione

Come ogni decisione amministrativa di rifiuto, la decisione di rifiutare un investimento in un fondo master deve essere motivata.

Se il master ed il feeder sono gestiti dalla stessa società di gestione, un accordo tra loro è una condizione impossibile da realizzare. Tuttavia, appropriate norme interne di comportamento dovrebbero essere messe a punto dalla società di gestione.

Emendamento 28

Proposta di direttiva Articolo 54 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Quando l'OICVM feeder è stabilito in uno Stato membro diverso da quello dell'OICVM master, le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM feeder **concedono l'approvazione a condizione che:**

(a) l'OICVM feeder, il suo depositario e il suo revisore adempiano a tutti gli obblighi di cui al presente capo e che a tal fine l'OICVM feeder presenti i documenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo;

(b) l'OICVM feeder dimostri che l'OICVM master è debitamente autorizzato come OICVM, che non è esso stesso un OICVM feeder e che non detiene quote di un altro OICVM feeder.

Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM feeder informano immediatamente quelle dell'OICVM master se l'approvazione è concessa o negata.

Emendamento

4. Quando l'OICVM feeder è stabilito in uno Stato membro diverso da quello dell'OICVM master, le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM feeder informano immediatamente quelle dell'OICVM master se l'approvazione è concessa o negata.

Motivazione

Come ogni decisione amministrativa di rifiuto, la decisione di rifiutare un investimento in un fondo master deve essere motivata.

Se il master ed il feeder sono gestiti dalla stessa società di gestione, un accordo tra loro è una condizione impossibile da realizzare. Tuttavia, appropriate norme interne di

comportamento dovrebbero essere messe a punto dalla società di gestione.

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Articolo 55 – paragrafo 1 – comma 1 e 2

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri dispongono che l'OICVM feeder concluda un accordo con l'OICVM master interessato che consenta all'OICVM feeder di rispettare gli obblighi fissati dalla presente direttiva.

Detto accordo include i seguenti elementi:

(a) le principali caratteristiche dell'obiettivo e della politica di investimento dell'OICVM master;

(b) le regole che disciplinano l'eventuale modifica dell'obiettivo e della politica di investimento dell'OICVM master;

(c) i diritti e i doveri dell'OICVM feeder e dell'OICVM master e delle rispettive società di gestione.

Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che l'OICVM feeder concluda un accordo con l'OICVM master che include le seguenti informazioni:

(a) le regole che disciplinano l'eventuale modifica dell'obiettivo e della politica di investimento dell'OICVM master;

(b) i diritti e i doveri dell'OICVM feeder e dell'OICVM master e delle rispettive società di gestione.

Motivazione

Se il master ed il feeder sono gestiti dalla stessa società di gestione, un accordo tra loro è una condizione impossibile da realizzare. Tuttavia, appropriate norme interne di comportamento dovrebbero essere messe a punto dalla società di gestione.

Al fine di assicurare condizioni concorrenziali uniformi è necessaria la massima armonizzazione del contenuto dell'accordo concluso tra master e feeder.

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Articolo 55 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Nel caso in cui gli OICVM master e feeder siano gestiti dallo stesso organo di gestione o amministrativo, l'accordo può essere sostituito da norme interne di

attività per garantire il rispetto dei requisiti di cui al presente paragrafo.

Motivazione

Se il master ed il feeder sono gestiti dalla stessa società di gestione, un accordo tra loro è una condizione impossibile da realizzare. Tuttavia, appropriate norme interne di comportamento dovrebbero essere messe a punto dalla società di gestione.

Al fine di assicurare condizioni concorrenziali uniformi è necessaria la massima armonizzazione del contenuto dell'accordo concluso tra master e feeder.

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Articolo 55 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione

(a) **gli elementi da includere nell'accordo** di cui al paragrafo 1, primo comma;

Emendamento

(a) **il contenuto dell'accordo o le norme interne di comportamento** di cui al paragrafo 1, primo comma;

Motivazione

Se il master ed il feeder sono gestiti dalla stessa società di gestione, un accordo tra loro è una condizione impossibile da realizzare. Tuttavia, appropriate norme interne di comportamento dovrebbero essere messe a punto dalla società di gestione.

Al fine di assicurare condizioni concorrenziali uniformi è necessaria la massima armonizzazione del contenuto dell'accordo concluso tra master e feeder.

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Articolo 56

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri prescrivono che, qualora l'OICVM master e l'OICVM feeder abbiano depositari diversi, **detti depositari concludano un accordo per lo scambio di informazioni al fine di assicurare a entrambi i depositari l'esercizio delle loro funzioni.**

Emendamento

1. Gli Stati membri prescrivono che, qualora l'OICVM master e l'OICVM feeder abbiano depositari diversi, **la società di gestione dell'OICVM master informi l'OICVM feeder o, laddove applicabile, la società di gestione dell'OICVM feeder, in merito a qualsiasi irregolarità che abbia constatato in relazione all'OICVM**

master.

L'OICVM feeder non investe in quote dell'OICVM master fintanto che detto accordo non abbia acquistato efficacia.

2. Il depositario dell'OICVM master informa immediatamente l'OICVM feeder o, laddove applicabile, la società di gestione e il depositario dell'OICVM feeder, di ogni eventuale irregolarità riscontrata in merito all'OICVM master.

3. La Commissione può adottare misure di esecuzione che specificano quanto segue:

(a) gli elementi da includere ***nell'accordo*** di cui ***al paragrafo 1, primo comma;***

(b) il tipo di irregolarità di cui ***al paragrafo 2 che si ritiene possano avere un impatto negativo sull'OICVM feeder.***

Tali misure, intese a modificare la presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 107, paragrafo 2.

2. L'OICVM feeder o, laddove applicabile, la società di gestione dell'OICVM feeder, ***comunica al*** depositario dell'OICVM feeder ***qualsiasi informazione relativa all'OICVM master necessaria per il corretto svolgimento dei compiti del depositario dell'OICVM feeder.***

3. La Commissione può adottare misure di esecuzione che specificano quanto segue:

(a) gli elementi da includere nelle ***informazioni*** di cui ***ai paragrafi 1 e 2;***

(b) il tipo di irregolarità di cui ***al paragrafo 1.***

Tali misure, intese a modificare la presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 107, paragrafo 2.

Motivazione

Non essendovi alcuna relazione contrattuale tra i depositari, la direttiva dovrebbe basarsi sulla relazione contrattuale tra la società di gestione e il depositario e indicare che la società di gestione è incaricata di trasmettere le informazioni, mentre le responsabilità dei depositari restano, per il momento, quelle definite a livello nazionale.

PARERE**ALL'ATTENZIONE DEL****PARLAMENTO EUROPEO
CONSIGLIO
COMMISSIONE****Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) COM(2008) 458 definitivo del 16.7.2008 - 2008/0153 (COD)**

Visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica di rifusione degli atti normativi, e visto in particolare il punto 9 di detto accordo, il gruppo consultivo composto dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si è riunito il 4 e 24 settembre e il 13 novembre 2008 per esaminare la proposta di direttiva in oggetto, presentata dalla Commissione.

Nel corso dell'esame¹ della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che procede a una rifusione della direttiva del Consiglio 85/611/CEE del 20 dicembre 1985 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) il gruppo consultivo ha constatato di comune accordo quanto segue.

1) Le parti seguenti del testo della proposta di rifusione avrebbero dovuto essere identificate con l'ombreggiatura generalmente utilizzata per evidenziare le modifiche sostanziali:

- l'intero testo del considerando 5 della direttiva 85/611/CEE, che è stato presentato tra i testi del considerando 4 e del considerando 5 della proposta di rifusione e che è già stato evidenziato con il barrato doppio;
- nel considerando 8, che corrisponde al considerando 5 della direttiva 2001/107/CE, l'espressione finale "*entro tre anni*", che è stata evidenziata in barrato doppio ;
- nell'articolo 2, paragrafo 5, il riferimento all'"*articolo 92 della direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*" (l'articolo 1 bis, punto 10, secondo comma, della direttiva 85/611/CEE recita attualmente: "*ai fini della suddetta definizione sono presi in*

¹ Il gruppo consultivo disponeva delle versioni linguistiche inglese, francese e tedesca della proposta e ha lavorato sulla base della versione inglese, che è la versione originale del testo in esame.

considerazione i diritti di voto di cui all'articolo 7 della direttiva 88/627/CEE"; nel testo della proposta in esame tale riferimento è stato adattato come riferimento all'"articolo 92 della direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio"; l'articolo 92 della direttiva 2001/34/CE è stato soppresso dall'articolo 32, paragrafo 5, della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Il servizio giuridico del Parlamento europeo ritiene che il testo "articolo 92 della direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio" avrebbe dovuto essere presentato in doppio barrato);

- all'articolo 21, primo comma, le parole "*Stato membro di origine dell'OICVM*" così come l'espressione "*in cui è situata la sede statutaria della società di gestione*" (che è già stato evidenziato in doppio barrato).

2) All'articolo 6, paragrafo 1, l'espressione "*dell'OICVM*" presentata tra marcatori dopo l'espressione "*dello Stato membro di origine*" dovrebbe essere soppressa.

3) All'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), l'espressione presentata tra marcatori dopo l'espressione "*dello Stato membro ospitante*" dovrebbe essere soppressa.

4) All'articolo 97, paragrafo 5, si dovrebbe reintrodurre, in forma leggermente adattata, la formulazione attuale dell'articolo 50, paragrafo 6 della direttiva 85/611/CEE in luogo del testo adattato figurante nella proposta di rifusione. L'articolo 97, paragrafo 5, dovrebbe recitare come segue: "*5. I paragrafi 1 e 4 non ostano allo scambio di informazioni:*

(a) *all'interno di uno Stato membro, quando esistono due o più autorità competenti; oppure*

(b) *all'interno di uno Stato membro, o fra Stati membri, tra le autorità competenti; e*

(i) *le autorità investite di una funzione pubblica di vigilanza nei confronti degli enti creditizi, delle imprese di investimento, delle imprese di assicurazione e di altri enti finanziari nonché le autorità incaricate della vigilanza sui mercati finanziari,*

(ii) *Gli organi che intervengono nella liquidazione, nel fallimento e in altri procedimenti analoghi nei confronti degli OICVM e delle imprese che concorrono alla loro attività;*

(Hi) *le persone incaricate della revisione ufficiale dei conti delle imprese di assicurazione, degli enti creditizi, delle imprese di investimento e di altri enti finanziari,*

nell'esercizio delle loro funzioni di vigilanza, né alla comunicazione, agli organismi preposti all'amministrazione dei sistemi di indennizzo, delle informazioni necessarie all'esercizio delle loro funzioni.

Le informazioni scambiate a norma del primo comma sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1".

5) Nella tavola di concordanza figurante all'allegato IV si dovrebbe indicare una corrispondenza tra l'allegato II della direttiva 85/611/CEE e l'allegato II del testo della rifusione. Sulla base dell'esame della proposta il gruppo consultivo ha pertanto potuto concludere, di comune accordo, che la proposta non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali nella proposta stessa o nel presente parere. Il gruppo consultivo ha altresì constatato che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali.

C. PENNERA
Giureconsulto

J.-C. PIRIS
Giureconsulto

C.-F.DURAND
Direttore generale f.f.

PROCEDURA

Titolo	Coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)
Riferimenti	COM(2008)0458 – C6-0287/2008 – 2008/0153(COD)
Commissione competente per il merito	ECON
Parere espresso da Annuncio in Aula	JURI 2.9.2008
Relatore per parere Nomina	Jean-Paul Gauzès 22.9.2008
Esame in commissione	7.10.2008
Approvazione	17.11.2008
Esito della votazione finale	+: 19 –: 0 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Jean-Paul Gauzès, József Szájer, Jacques Toubon, Ieke van den Burg